

A.N.S.C

Associazione Nazione SOCCORSO CINOFILO

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE – SCOPI – OGGETTO DELL'ATTIVITA' – SEDE – DURATA

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Nazionale Soccorso Cinofilo (A.N.S.C.) con sede con sede c/o APNEC (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili) Via Gallonio, 18- 00161 – Roma (RM).

Art. 2

Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, si propone e persegue i seguenti scopi:

1. Costituire, organizzare e gestire Registri Regionali raggruppati in un unico Registro Nazionale Ordinario, che riuniscano coloro che esercitano l'attività di Soccorso Cinofilo.
A tale scopo i Registri Regionali e Nazionale Ordinari saranno divisi in due sezioni:
 - a) Sezione Istruttori Cinofili: costituita da tecnici cinofili riconosciuti da Enti di Promozione Sportiva (C.O.N.I.), Associazioni di Protezione Civile a carattere nazionale, ENCI, e che abbiano ottenuto qualifica a seguito di un programma formativo equipollente a quello stabilito dalla Direzione Nazionale.
 - b) Sezione figuranti: costituita da Istruttori Cinofili che, con esperienza specifica nell'interazione con il cane nelle varie fasi della ricerca e del ritrovamento, coadiuvano il lavoro sia dell'istruttore che del conduttore.
2. Sezione Conduttori: costituita da persone abilitate da Enti di Promozione Sportiva (C.O.N.I.), Associazioni di Protezione Civile a carattere nazionale, ENCI, ad operare con il proprio cane nel campo del Soccorso Cinofilo e/o alla conduzione dei cani da lavoro olfattivo.
3. Identificare i criteri atti ad organizzare la formazione dei soci nei diversi ambiti di attività.
4. Promuovere la gestione della formazione e dell'aggiornamento attraverso Centri di Formazione Accreditati.
5. Determinare e gestire l'accesso all'Associazione.
6. Accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni degli iscritti.
7. Promuovere l'arricchimento culturale e tecnico dei propri soci attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento ed esercitazioni congiunte inseriti in un organico contesto di formazione permanente.
8. Tutelare gli interessi degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni.
9. Ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria.
10. Favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio.

Art. 3

Adesione ad altri organismi

L'Associazione è apartitica e può aderire a Associazioni, Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

Art. 4

Centro Studi Nazionale

L'Associazione attua l'aggiornamento culturale degli iscritti attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo consultivo degli organi statutari organizzato secondo quanto stabilito dalla Direzione Nazionale attraverso apposito Regolamento.

Titolo II

REGISTRI REGIONALI DEI SOCI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 5

Registro dei Soci

E' costituito in ogni regione il Registro dei Soci. Il Socio iscritto in un Registro regionale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Registri regionali. Gli iscritti ai Registri regionali formano il Registro Nazionale.

Art. 6

Condizioni per l'iscrizione ai Registri

Possono essere iscritti all'A.N.S.C. tutte le figure indicate al precedente art. 2) a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta alla Direzione Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) Copia fotostatica Tessera o brevetto conseguito;

- b) Copia Fotostatica documento di identità
- c) Curriculum attestante lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2
- d) Fotografia, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

A seguito di accettazione della domanda di iscrizione, il richiedente dovrà provvedere al pagamento della quota annuale e all'invio della ricevuta attestante il contributo di iscrizione.

Possano essere iscritti all'A.N.S.C., Educatori Cinofili appartenenti all'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili, in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo o di Educatore Cinofilo Specialista nella Rieducazione del cane aventi comprovata esperienza nel settore del Soccorso Cinofilo e/o del lavoro olfattivo. Gli stessi dovranno presentare istanza, redatta in carta semplice, rivolta alla Direzione Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) Copia Fotostatica documento di identità.
- b) Copia fotostatica della tessera professionale.
- c) Curriculum attestante lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2
- d) Fotografia, per il rilascio della tessera di riconoscimento.

A seguito di accettazione della domanda di iscrizione, il richiedente dovrà provvedere al pagamento della quota annuale e all'invio della ricevuta attestante il contributo di iscrizione.

Art. 7

Cancellazione dai Registri

La Direzione Nazionale dispone la cancellazione dai Registri dell'iscritto nei casi di dimissioni, di provvedimento di radiazione pronunciata dal Collegio Nazionale di Probiviri, secondo quanto disposto dal successivo art. 23, per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa.

Art. 8

Validità dell'iscrizione, dimissioni.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo dimissioni presentate a mezzo raccomandata alla Direzione Nazionale almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. I diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione e spettano al Socio in regola con il pagamento della quota associativa.

Titolo III

ORGANI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Composizione del Consiglio Regionale

Il Registro Regionale è tenuto da un Consiglio composto da cinque componenti, così strutturato:

- 1) Un socio in possesso della qualifica APNEC di Specialista nella Rieducazione Comportamentale del cane (in caso di assenza nella Regione di tale figura, la stessa sarà sostituita da un Educatore Cinofilo APNEC);
- 2) Un socio in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo APNEC;
- 3) Un socio in possesso della qualifica di Istruttore;
- 4) Un socio in possesso della qualifica di Figurante;
- 5) Un socio in possesso della qualifica di Conduttore.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo **art. 44.**

Art. 10

Cariche del Consiglio Regionale

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e il Segretario. Può eleggere altresì uno o più Vice Presidenti.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Regionale

Il Presidente ha la rappresentanza, il coordinamento e l'animazione del Consiglio; adotta, in casi di urgenza i provvedimenti salvo ratifica del Consiglio e rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni.

Titolo IV

ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale ;
- la Direzione Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 13

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Essa definisce gli indirizzi associativi e ne valuta il perseguimento; evidenzia le problematiche professionali più avvertite di cui occuparsi; propone tematiche utili per la programmazione dei percorsi di formazione permanente; elegge, con voto espresso da ogni socio la Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 14

Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da un Delegato per ogni Regione. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo **art. 34.**

Art. 15

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale con voto espresso da ogni socio in forma individuale e segreta. L'elezione avviene tramite votazione di liste contenenti ciascuna sette nominativi così suddivisi: due Soci in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo Specialista nella Rieducazione APNEC, due Soci in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo APNEC, un Socio in possesso della qualifica di Istruttore, un Socio in possesso della qualifica di Figurante e un Socio in possesso della qualifica di Conduttore.

Ogni socio potrà esprimere il voto a mezzo delega e ogni delegato non potrà rappresentare più di tre soci.

La Direzione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo **art. 34.** Qualora, per dimissioni o altri motivi, vengano a mancare uno o più componenti, questi saranno eletti dal Consiglio Nazionale, alla prima convocazione ordinaria utile, fra i candidati che sono in possesso della medesima qualifica del componente uscente.

La Direzione è convocata dal Presidente e si riunisce ogni qual volta sia necessario.

Il Presidente deve preventivamente accertare la disponibilità del maggior numero dei componenti, possibilmente in chiusura della riunione precedente. In via straordinaria la convocazione può avvenire a richiesta motivata da almeno tre dei membri effettivi.

Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre di essi.

La convocazione avviene tramite e-mail con comunicazione di ricevimento di norma almeno 15 giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a giorni sette. La convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno.

I componenti la Direzione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni della stessa decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti).

Art. 16

Cariche della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti (uno dei quali vicario), il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 17

Attribuzioni della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo gestionale dell'Associazione. Costituisce elemento di sintesi di quanto proviene dai diversi organismi istituzionali. Agisce promuovendo, organizzando, coordinando e deliberando tutto quanto è necessario al perseguimento dei fini statutari nell'interesse della professionalità. Assume tutte le decisioni necessarie alle problematiche interne all'Associazione ed ai suoi rapporti con Enti e Istituzioni del territorio e ne rappresenta il pensiero e gli interessi.

La Direzione Nazionale rende pubblici i verbali delle sue riunioni attraverso il sito istituzionale con omissis relativi alla privacy delle persone. Elabora, aggiorna e delibera il Regolamento per l'organizzazione associativa. Cura e sollecita i rapporti tra i diversi organi dell'associazione.

Nei casi previsti dal Regolamento:

- può provvedere a sottoporre al Collegio dei Probiviri, problemi disciplinari pervenuti dai Delegati Regionali, dai singoli soci o da privati;
- cura l'adozione degli eventuali provvedimenti;
- cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 18

Attribuzioni all'interno della Direzione Nazionale

Il Presidente, in quanto eletto dalla Direzione Nazionale, è il rappresentante legale dell'Associazione ed agisce esclusivamente nell'interesse comune. Può convocare i diversi organi istituzionali stabilendo gli ordini del giorno; coordina e presiede i lavori della Direzione Nazionale, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i suoi componenti, ne firma gli atti e verifica l'attuazione delle deliberazioni adottate. In caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dalla Direzione alla prima convocazione utile. All'esterno rappresenta istituzionalmente l'Associazione, agendo esclusivamente nell'interesse comune associativo.

Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e in caso di sua assenza temporanea ne ricopre il ruolo. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato. Ulteriori figure di Vice Presidente collaborano alla gestione associativa rappresentando il Presidente stesso su suo esplicito mandato.

Il Segretario è garante della legalità degli atti adottati dalla Direzione e in tale veste può avvalersi di consulenze esterne. Redige i verbali della Direzione, dell'Assemblea Nazionale e cura il registro delle deliberazioni che costituiscono il Regolamento dell'Associazione. Il Segretario cura il Registro degli iscritti e l'elenco dei soci morosi da

sottoporre alla Direzione Nazionale per l'emissione della diffida o dell'espulsione entro i termini stabiliti dal successivo art. 22.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Cura un conto preventivo da sottoporre alla Direzione Nazionale in base alle indicazioni della stessa; redige il consuntivo; cura la contabilità e provvede ai pagamenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 19

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

E' istituito il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale con voto espresso in forma segreta, che nominano al loro interno un Presidente.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale per motivi inerenti le sue funzioni senza diritto di voto. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 34. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dei fondi e accertano la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio Nazionale.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale.

Art. 20

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. La carica di Probiviro nazionale è incompatibile con quella di Delegato Regionale e membro della Direzione Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate al successivo Titolo V.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 34. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale per motivi inerenti le sue funzioni senza diritto di voto.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale.

Titolo V SANZIONI DISCIPLINARI

Art.21

Responsabilità disciplinare degli Aderenti. - Azioni disciplinari.

Il Socio che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, di violazioni al codice deontologico di cui all'allegato "A", parte integrante del presente Statuto, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri su denuncia motivata della Direzione Nazionale, dei Consigli regionali, di soci o di privati.

Art. 22

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, che il Collegio Nazionale di Probiviri può attuare, sono:

- a) il richiamo;
- b) la censura;
- c) la sospensione;
- d) la radiazione.

Art. 23

Richiamo

Il richiamo consiste nel biasimo formale scritto per la trasgressione commessa ed è inflitto nei casi di abusi o mancanze di entità, che non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 24

Censura

La censura consiste nel biasimo formale scritto per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 25

Casi di sospensione

La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale ed è dichiarata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. La sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti. Il Socio cui sia stata applicata la censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 26

Decadenza per morosità

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Superato tale termine l'iscritto verrà richiamato e, qualora non provveda entro i successivi trenta giorni, verrà considerato decaduto dalla qualità di associato.

Art. 27
Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.
La radiazione è dichiarata dal Collegio, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 28
Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 29
Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri nomina, tra i membri del Collegio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

Il Collegio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei propri componenti. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 30
Ricusazione e astensione

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio Nazionale che, se non autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio prescritto per deliberare, viene chiesto all'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Associazione, di nominare un numero di sostituti fra i suoi iscritti pari al numero dei componenti mancanti.

Art. 31
Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

Art. 32
Riammissione dei radiati

Il Socio radiato può essere riammesso purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risulti che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

Art. 33
Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
Regolamento per l'organizzazione associativa

E' istituito il "Regolamento per l'organizzazione associativa". Il Regolamento è deliberato e aggiornato dalla Direzione Nazionale, e raccoglie in un unico testo le norme indispensabili al funzionamento dell'Associazione. Le deliberazioni a carattere regolamentare adottate dalla Direzione faranno parte di tale documento che sarà reso pubblico tramite il sito dell'Associazione.

Art. 35
Codice deontologico

Al presente Statuto è allegato, quale parte integrante, il Codice Deontologico che gli iscritti sono tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico deve essere affisso in modo visibile nei luoghi presso i quali i Soci svolgono l'attività e pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

Art. 36
Assicurazioni

I Soci sono tenuti a munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati, direttamente o indirettamente, nell'esercizio della propria attività.

Art. 37
Reiterazione delle cariche sociali e divieto di cumulo.

Le cariche sociali, regionali e nazionali, non possono essere ricoperte per più di quattro mandati consecutivi. Non sono cumulabili le cariche all'interno degli organismi regionali con quelli nazionali.

Art. 38

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per conto dell'Associazione e autorizzate dalla Direzione Nazionale secondo apposito regolamento.

ALLEGATO "A"

CODICE DEONTOLOGICO A.N.S.C.

SCOPO DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA

1. Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni Socio deve osservare in quanto iscritto alla Associazione Nazionale Soccorso Cinofilo affinché l'attività dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.
2. Le norme incluse nel presente codice hanno carattere prescrittivo. Ogni azione e omissione in contrasto con esse e comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio dell'attività sono punibili ai sensi di quanto previsto dal Titolo V dello Statuto.

NORME GENERALI

3. Il Socio è tenuto a curare la propria preparazione e ad aggiornarla costantemente secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
4. E' considerato dovere dei Soci prendere parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento istituiti dalla Associazione o ad altri Enti da essa riconosciuti, al fine di assicurare un esercizio tecnicamente elevato dell'attività, nonché sostenere le iniziative di qualificazione promosse dalla categoria.
5. Il Socio esercita l'attività nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obiettività e disponibilità, identificandosi con gli utenti.
6. Al Socio si richiedono probità, decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.
7. Il Socio che ricopre o ha ricoperto funzioni istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per a danno dei colleghi o trarne altri indebiti vantaggi, né proporsi al pubblico in veste diversa da quella dei colleghi.

RAPPORTI CON L'UTENZA

8. La tutela dell'interesse dell'utente, impone al Socio l'assunzione dei soli compiti che è in grado di poter assolvere con la dovuta competenza, perizia ed efficacia.
9. Il Socio è tenuto ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e le notizie inerenti alle attività a lui affidate e a vigilare affinché i propri collaboratori osservino anch'essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dei compiti.

RAPPORTI CON I COLLEGHI E LE ISTITUZIONI

10. Il comportamento del Socio s'ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante un'attiva interazione tra gli esercenti, l'utilità sociale delle attività specifiche di questa. evitare
11. Il Socio intrattiene con i colleghi rapporti diretti o indiretti di parità, dignità, lealtà, collaborazione, ed evita di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie svolte ad un qualificato approfondimento delle problematiche inerenti l'attività.
12. I Soci devono evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con colleghi. Nell'eventualità dell'insorgenza di queste, ne cercheranno la possibile composizione amichevole all'interno dei propri organismi istituzionali.
13. I Soci devono evitare ogni pubblico commento nei confronti dell'Associazione e dei suoi organismi interni. Ogni contestazione dovrà avvenire attraverso gli le procedure previste dallo Statuto.
14. L'utilizzo di metodi sleali o millanterie costituisce colpa grave.

RAPPORTI CON LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

15. Il Socio deve collaborare con estrema correttezza e rispetto deontologico con le altre figure professionali eventualmente coinvolte nell'attività.

COMPORAMENTO NEI CONFRONTI DEI CANI

16. Nel rapporto cinoantropologico, ogni comportamento umano deve nascere dalla consapevolezza che l'alterità animale è dotata di dignità propria meritevole del rispetto che si deve ad ogni realtà vivente.
17. Il rapporto tra uomo e cane non è caratterizzato dall'affermazione della superiorità del primo sul secondo, ma solo dalla presa d'atto di una diversa modalità di essere.
18. L'addestramento ha come scopo principale quello di valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane, frutto della memoria di razza congiunta ad una corretta selezione.
19. Nella pratica di addestramento devono essere utilizzate metodiche di apprendimento che rifiutino ogni forma di coercizione.
20. Il continuo evolversi delle scienze che si occupano di comportamento animale impone ad ogni Socio la disponibilità a porsi costantemente in discussione ricercando ogni occasione di aggiornamento, confronto e verifica utili al costante miglioramento delle proprie competenze.
21. Il presente codice disciplinare va esposto nei luoghi in cui opera il Socio iscritto alla A.N.S.C.
22. Il Socio iscritto alla A.N.S.C., durante lo svolgimento dell'attività, deve informare l'utente circa la propria appartenenza all'Associazione.